

L.R. 11 maggio 2017, n. 7: *"Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1"* – Oggetto assembleare n. 3264/2017

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 9 maggio 2017**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Come evidenziato nella relazione, Il progetto di legge interviene sugli assegni vitalizi di cui alla l.r. 42/95 per ridurre i costi in capo all'Assemblea legislativa. Si prevede infatti:

- l'innalzamento dell'età per l'assegno vitalizio, condizionando l'eventuale anticipo per chi non ha compiuto i 60 anni di età ad una penalizzazione sugli importi erogati;
- una riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento per un triennio;
- il divieto di cumulo del vitalizio con analoghi istituti.

Il Progetto di Legge non comporta maggiori oneri, bensì risparmi di spesa in capo al bilancio regionale ed al bilancio dell'Assemblea legislativa destinati prioritariamente al finanziamento di politiche del lavoro.

Di seguito si procede all'esame dell'articolato.

Art. 1

La norma prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto al vitalizio per tutti quei Consiglieri regionali che hanno diritto all'assegno vitalizio e che non hanno ancora compiuto sessanta anni di età entro la data di entrata in vigore della presente legge. Si passa quindi dagli attuali 60 anni all'età valevole per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (66 anni e 7 mesi nella generalità dei casi).

I commi 2 e 3 consentono ai Consiglieri nati fra il 1957 e 1963, che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età, di conseguire il vitalizio a 60 anni ma con una penalizzazione progressiva in funzione del periodo di anticipo richiesto.

La norma porta ad un sicuro risparmio di spesa in quanto, anche qualora tutti i Consiglieri richiedessero di continuare ad accedere al vitalizio a 60 anni, subirebbero una penalizzazione del vitalizio corrisposto. Prudenzialmente non si procede ad una stima dell'impatto annuo in quanto ogni consigliere che raggiungerà l'età per la corresponsione del vitalizio potrà:

- richiedere di percepirlo a partire dai 60 anni ma con una decurtazione permanente;
- attendere l'età prevista per i dipendenti pubblici e percepire il vitalizio in misura piena.

Rispetto alla legislazione vigente si avrà quindi un sicuro risparmio ma, come questo sarà distribuito nel tempo dipenderà da future scelte individuali.

Art. 2

La norma prevede che tutti gli assegni vitalizi in pagamento siano ridotti, per la durata di un triennio, dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, del 6% per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 1.500,00 euro; del 9% per la parte oltre 1.500,00 euro e fino a 3.500,00 euro e del 12% per la parte oltre 3.500,00 euro.

Sulla base dei dati disponibili per gli assegni vitalizi attualmente in erogazione è possibile stimare un risparmio di spesa prudenzialmente quantificabile in:

- periodo 2017, Euro 230.000,00;
- periodo 2018, Euro 240.000,00;
- periodo 2019, Euro 250.000,00.

Art. 3

La norma porta ad un risparmio di spesa in quanto introduce la non cumulabilità con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di Parlamentare europeo, di Parlamentare della Repubblica italiana, di Consigliere o di Assessore di altra Regione.

Il comma 6 prevede che potranno essere rimborsati contributi versati a quei Consiglieri che non potranno percepire il vitalizio per il divieto di cumulo. Si prevede, tuttavia, che il rimborso avvenga senza rivalutazione e nel limite di quanto non sia già stato percepito a titolo di vitalizio. Anche in questo caso, quindi, non sussistono maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Prudenzialmente non si procede ad una stima dell'impatto positivo sul bilancio della Regione in quanto i risparmi dipenderanno dalla condizione soggettiva dei singoli percettori.

Art. 4

Disposizione procedimentale che precisa il campo di applicazione della sospensione dell'assegno vitalizio, anche di reversibilità o erogato nella quota prevista dall'articolo 20, nel caso di assunzione di cariche politiche e di nomina politica. Come la previgente normativa, la sospensione opera qualora l'importo lordo delle relative indennità di carica, o di indennità equivalenti, calcolato su base annuale, sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità di carica lorda mensile dei consiglieri regionali. Per le cariche assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la sospensione dell'assegno vitalizio ha effetto dalla data di assunzione della carica.

Art. 5

Disposizione procedimentale che dispone che i risparmi di spesa conseguenti alle misure previste sono destinati prioritariamente al finanziamento delle politiche di: sicurezza, legalità e qualità del lavoro, sostegno al microcredito per lo sviluppo dell'imprenditorialità, reinserimento lavorativo e inclusione sociale.

Art 6

Disposizione procedimentale che prevede la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di assegno vitalizio per la durata dell'erogazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa.

Art. 7

Disposizioni transitorie di carattere procedimentale sulla sospensione del vitalizio, senza oneri per il bilancio della regione.

Art. 8

Norma procedimentale che, come già previsto dalla LR 17/200, estende l'applicazione della presente legge e dei conseguenti risparmi anche ai componenti della Giunta regionale e al Sottosegretario, ivi inclusi quelli che non abbiano rivestito la carica di consigliere regionale.